

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 2 giugno 2008

*Il Tribunale federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2001¹ sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 29 **Compensazione del rincaro e aumento reale dello stipendio**
(art. 16 LPers)

¹ Il Tribunale federale versa una compensazione del rincaro e un aumento reale dello stipendio corrispondenti a quelli stabiliti dal Consiglio federale per il personale dell'amministrazione generale della Confederazione.

² L'indennità di residenza e l'assegno di custodia sono adattati in modo corrispondente a quelli dell'amministrazione generale della Confederazione.

II

La presente modifica entra in vigore il 2 giugno 2008.

2 giugno 2008

In nome del Tribunale federale svizzero:

Il presidente, Arthur Aeschlimann

Il segretario generale, Paul Tschümperlin

¹ **RS 172.220.114**

